



COMUNE DI URI
PROVINCIA DI SASSARI
Via Sassari, 95 - 07040 Uri (SS)

SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

(Art. 12 c. 1-bis, lett. del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)

L'obbligo di pubblicare lo "Scadenziario degli obblighi amministrativi" è stato introdotto dall'art. 29, co. 3 del D.L. 69/2013.

Il DPCM 8 novembre 2013 disciplina le modalità di pubblicazione dello scadenziario sul sito istituzionale dell'ente, a cura del responsabile della trasparenza, con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.

Ai sensi dell'art. 12, c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013, lo scadenziario è pubblicato all'interno della sotto-sezione di secondo livello «Oneri informativi per cittadini e imprese», nell'ambito della sotto-sezione di primo livello «Disposizioni generali» della sezione «Amministrazione trasparente», di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per **obbligo amministrativo** si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 29, co. 2 Decreto Legge 21/6/2013, n. 69)

Le informazioni sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese.

Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le amministrazioni aggiornano tempestivamente lo scadenziario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.

In ottemperanza a quanto previsto dalla norma si elencano i nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini ed imprese:

SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI					
CITTADINI					
Denominazione	Breve descrizione	Riferimento normativo	Link al sito istituzionale	Scadenza	Ufficio di riferimento
IMU	NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. L'IMU (l'Imposta Municipale Unica, o propria) è un tributo istituito con Decreto Legge 201/2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. Dal 2011 ad oggi è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo, l'ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020. Con la Legge di Bilancio 2020, partire dal 1° gennaio 2020, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più	- Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/783 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 15/06/2020 (Regolamento comunale) - Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 11 del 19/04/2023	https://comune.uri.ss.it/menu/1333248/servizio-assistenza-pagamento-imu	16 giugno (acconto) 16 dicembre (saldo) 16 giugno (per il pagamento in unica soluzione)	Ufficio finanziario

	precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.				
TARI	<p>TASSA SUI RIFIUTI</p> <p>La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.</p> <p>La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC).</p> <p>Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).</p> <p>La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI.</p> <p>Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla</p>	<p>- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)</p> <p>- Delibera di Consiglio comunale n.30 del 30/06/2021 (Regolamento comunale TARI)</p>	<p>http://egov.halleysardegna.com/uri/zf/index.php/atti-generalii/index/dettaglio-atto/atto/91</p>	<p>DICHIARAZIONE (ORIGINARIA/DI VARIAZIONE)*:</p> <p>I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:</p> <p>a) l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;</p> <p>b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;</p> <p>c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.</p> <p>* entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo</p> <p>* entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.</p> <p>VERSAMENTI:</p> <p>Il pagamento della TARI è stabilito in quattro rate annuali di pari importo, con le seguenti scadenze:</p> <p>a) 31 Agosto;</p> <p>b) 31 Ottobre;</p> <p>c) 30 Novembre;</p> <p>d) 28 Febbraio;</p> <p>o in alternativa in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 31 Agosto.</p>	Ufficio finanziario

	stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.				
CANONE UNICO PATRIMONIALE	<p>Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi:</p> <p>a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), b) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), c) l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), d) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), e) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.</p>	<p>- Legge di bilancio 2020, commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019</p> <p>- Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 14/04/2021 (Regolamento comunale)</p>	<p>http://egov.halleysardegna.com/uri/zf/index.php/atti-generalii/index/dettaglio-atto/atto/91</p>	<p>OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ: Il canone è versato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione, successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE:</p> <p>1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi € 100,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;</p> <p>2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a € 100,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione;</p> <p>3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il</p>	Ufficio finanziario

				<p>versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.</p> <p>CANONE DEL MERCATO:</p> <p>Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo.</p> <p>Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.</p>	
--	--	--	--	--	--

SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

IMPRESE

Denominazione	Breve descrizione	Riferimento normativo	Link al sito istituzionale	Scadenza	Ufficio di riferimento
IMU	<p>NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.</p> <p>L'IMU (l'Imposta Municipale Unica, o propria) è un tributo istituito con Decreto Legge 201/2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.</p> <p>Dal 2011 ad oggi è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo, l'ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020.</p> <p>Con la Legge di Bilancio 2020, partire dal 1° gennaio 2020, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.</p>	<p>- Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/783 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160</p> <p>- Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 15/06/2020 (Regolamento comunale)</p> <p>- Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 11 del 19/04/2023</p>	<p>https://comune.uri.ss.it/menu/1333248/servizio-assistenza-pagamento-imu</p>	<p>16 giugno (acconto)</p> <p>16 dicembre (saldo)</p> <p>16 giugno (per il pagamento in unica soluzione)</p>	<p>Ufficio finanziario</p>
TARI	<p>TASSA SUI RIFIUTI</p> <p>La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.</p> <p>La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili</p>	<p>- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)</p> <p>- Delibera di Consiglio comunale n.30 del 30/06/2021 (Regolamento comunale TARI)</p>	<p>http://egov.halleysardegna.com/uri/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/91</p>	<p>DICHIARAZIONE (ORIGINARIA/DI VARIAZIONE)*:</p> <p>I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:</p> <p>a) l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;</p> <p>b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;</p> <p>c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.</p> <p>* entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo</p>	<p>Ufficio finanziario</p>

	<p>(TASI), dell'imposta unica comunale (IUC).</p> <p>Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).</p> <p>La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI.</p> <p>Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.</p>			<p>* entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.</p> <p>VERSAMENTI:</p> <p>Il pagamento della TARI è stabilito in quattro rate annuali di pari importo, con le seguenti scadenze:</p> <p>a) 31 Agosto; b) 31 Ottobre; c) 30 Novembre; d) 28 Febbraio;</p> <p>o in alternativa in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 31 Agosto.</p> <p>PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE;</p> <p>Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO:</p> <p>Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>RIDUZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI: È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani. Va presentata annualmente al Comune, apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo.</p>	
<p>CANONE UNICO PATRIMONIALE</p>	<p>Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi:</p> <p>a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), b) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), c) l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), d) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), e) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.</p>	<p>- Legge di bilancio 2020, commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019</p> <p>- Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 14/04/2021 (Regolamento comunale)</p>	<p>http://egov.halleysardegna.com/uri/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/91</p>	<p>OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ: Il canone è versato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione, successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p>OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE:</p> <p>1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi € 100,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;</p> <p>2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per</p>	<p>Ufficio finanziario</p>

				<p>importi superiori a € 100,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione;</p> <p>3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.</p> <p>CANONE DEL MERCATO:</p> <p>Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo.</p> <p>Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.</p>	
--	--	--	--	---	--